



COMUNE DI BOVEZZO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
PER DETENZIONE DI CANI ED
ANAGRAFE CANINA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2010

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2016

Indice degli Articoli	Pagina
Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Principi generali	3
Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento	3
Art. 4 Obbligo di guinzaglio e di museruola	4
Art. 5 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide	5
Art. 6 Tutela del patrimonio pubblico	5
Art. 7 Aree riservate	5
Art. 8 Detenzione all'interno di abitazione e di aree private	6
Art. 9 Accesso negli esercizi pubblici	6
Art. 10 Obblighi e divieti vari	7
Art. 11 Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento	7
Art. 12 Divieto di abbandono	7
Art. 13 Cani randagi	8
Art. 14 Tutela dall'aggressività dei cani	8
Art. 15 Disposizioni transitorie	9
Art. 16 Sanzioni	9
Art. 17 Entrata in vigore	10

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e tali animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore che deve intendersi come chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti.

Art. 2 Principi generali

Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:

1. impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli,
2. rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
3. assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
4. consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
5. prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
6. garantire la tutela di terzi da aggressioni;
7. assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale,
8. far applicare da veterinario il microchip elettronico di identificazione.

Il proprietario o il detentore sono responsabili dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.

Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche, sia in quelle ad uso pubblico, sia su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano inoltre alle aree private per le parti specificatamente sotto riferite.

Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento

Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalle norme nazionali e/o regionali, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione dell'animale con il metodo sopra indicato ed alla registrazione dello stesso presso l'anagrafe canina.

Il proprietario, il possessore o detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe regionale degli animali di affezione, entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo. L'identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all'iscrizione nell'anagrafe regionale degli animali di affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall'ATS o da veterinari dell'ATS.

Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.

Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

È vietata la vendita di cuccioli di età inferiore ai due mesi e di cani non identificati e registrati in conformità all'ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Dipartimento di Prevenzione Veterinario ATS:

1. la morte dell'animale, entro 15 giorni dall'evento, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause, qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata. In alternativa, può essere segnalata la morte del cane, allegando il certificato del medico veterinario e quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
2. b) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, entro i 15 giorni successivi, comunicando le generalità del nuovo proprietario;
3. c) la variazione di residenza.

Art. 4

Obbligo di guinzaglio e di museruola

Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:

1. di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
2. di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o munito di idonea museruola;
3. di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;
4. di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50 ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 1,50 nel caso di guinzaglio retrattile.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

1. i cani-pastore, durante la guardia di greggi o mandrie;
2. i cani da caccia, quando vengono utilizzati per la caccia;
3. i cani delle forze di polizia e quelli delle organizzazioni di soccorso quando vengono utilizzati per servizio.

Art. 5 **Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:

- a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri impermeabili;
- b) avere al seguito, ai fini del precedente punto 1), idoneo materiale/strumento per la raccolta (paletta o altra idonea attrezzatura) nonché gli involucri di cui alla precedente punto. 1). Tale materiale deve essere esibito, a richiesta degli agenti addetti al controllo.

Gli obblighi di cui sopra non si applicano nel caso di cani che accompagnano soggetti ipovedenti o ciechi.

Art. 6 **Tutela del patrimonio pubblico**

Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

Art. 7 **Aree riservate**

Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo e di munirlo di museruola, soprattutto se sono presenti altri cani.

Anche in tali aree, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Art. 8 **Detenzione all'interno di abitazione e di aree aperte private**

I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.

Se tenuti all'interno di abitazioni, devono essere rispettati i regolamenti condominiali. È fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più di 4 ore giornaliere o di isolarli in cantina.

Se tenuti in area aperte private, non recintate (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.

I cani, all'interno di tali aree, non recintate, devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta, avere solido e proporzionato ancoraggio, una lunghezza non inferiore a mt. 10,00, tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua ed il cibo e nello stesso tempo impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche.

In alternativa alla catena, i cani possono essere tenuti in apposito spazio, adeguato alla razza ed alla mole dell'animale, delimitato almeno su un lato con rete metallica o cancellata. La perimetrazione deve avere altezza da terra di almeno mt. 2 e non deve risultare facilmente scavalcabile. La consistenza e la struttura della rete o della cancellata devono essere tali da impedire che l'animale possa uscirne autonomamente o possa far sporgere fuori il proprio muso.

In caso di effettivo ed insistente disturbo della quiete pubblica o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune provvede a verificare le condizioni di mantenimento dell'animale e, in accordo con gli enti preposti, assume le necessarie determinazioni/decisioni in merito.

Art. 9 Accesso negli esercizi pubblici

I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, previo consenso del gestore e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchi e che non crei disturbo o danno alcuno.

I gestori, di cui al comma 1, che consentono l'accesso ai cani, hanno l'obbligo di segnalare tale condizione con adeguato cartello all'ingresso del esercizio.

Art. 10 Obblighi e divieti vari

E' vietato:

1. tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
2. tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
3. condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
4. l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
5. l'impiego di dispositivi a scarica elettrica.

Il proprietario o detentore, che conduca animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che vengano trasportati dentro ad un "Trasportino"

Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da adeguato segnale posto ai vari accessi.

Art. 11

Obblighi in caso di fuga, di scomparsa e di rinvenimento

Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto all'ufficio Dipartimento di Prevenzione veterinario ATS ed al Comando Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, entro 3 giorni dal momento in cui se ne siano accorti.

La sottrazione del cane deve essere segnalata allo stesso ufficio, allegando copia della denuncia alla Polizia Giudiziaria.

Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario.

Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Chiunque rinviene un cane deve segnalarlo alla Polizia Locale.

Art. 12

Divieto di abbandono

È vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

Nel caso in cui il proprietario od il detentore intendano rinunciare alla proprietà od alla detenzione dell'animale devono darne immediata comunicazione scritta al Dipartimento Prevenzione veterinario ATS che dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero disponibili.

È equiparato all'abbandono il mancato ritiro dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento.

Gli animali abbandonati o non reclamati entro il termine di cui al precedente comma possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animali, previo trattamento sanitario profilattico.

Art. 13

Cani randagi

La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Dipartimento di Prevenzione Veterinario ATS.

Art. 14

Tutela dall'aggressività dei cani

Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività di predeterminate razze di cani, si applicano, per la durata della loro validità e per l'elenco delle razze canine in esse contenuto, le apposite ordinanze in materia emanate dal Ministro della salute.

L'Ufficio comunale che gestisce l'anagrafe canina provvede a comunicare alla Polizia Locale i nominativi dei proprietari di cani la cui razza o tipologia figurino inserita nell'elenco di cui al precedente comma. La Polizia Locale effettua periodici, frequenti controlli nei luoghi in cui tali cani sono tenuti, per la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento.

I detentori di cani la cui razza rientri tra quelle contemplate nell'ordinanza di cui al comma 1, nonché quelli ritenuti mordaci dal competente servizio veterinario dell'ATS, hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni:

1. il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in muratura per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
2. la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
3. il recinto deve essere dotato di doppio cancello per evitare la fuga accidentale dell'animale al momento dell'accesso da parte del proprietario per l'accudimento dello stesso;
4. il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

Art. 15

Disposizione transitorie

Colui il quale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti proprietario o possessore di cani detenuti nelle aree di cui al precedente art. 8, è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo entro 6 mesi, salvo diverso termine imposto con apposita ordinanza del Sindaco.

Art. 16

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, sono punite come segue:

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 3;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 4, comma 1 lett.a);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 4, comma 1 lett.b);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 4, comma 1 lett.c);

- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 4, comma 1 lett. d);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 4, comma 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 5, comma 1 lett.a), oltre all'asportazione delle deiezioni solide. Il rifiuto del trasgressore di ottemperare all'invito rivolto dagli agenti di asportare le deiezioni stesse è punito con ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 5, comma 1 lett.b);
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 6;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 7, comma 1;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 7, comma 2;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 8, comma 1,2.3.4.5 e 6;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 9;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 10, comma 1;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 10, comma 1;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 11 ;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 le violazioni all'art. 12;
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 la violazione dell'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati da cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui all'art. 14 del presente regolamento. Conseguisce la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso una struttura autorizzata con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando il medesimo non abbia provveduto ad idonea assicurazione per la durata minima di 6 mesi
- con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 la violazione al divieto di acquistare, possedere o detenere cani rientranti nell'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della salute di cui all'art. 14 del presente regolamento. Conseguisce la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane e del trasferimento dello stesso presso una struttura autorizzata con spese (comprese quelle di mantenimento) a carico del proprietario/possessore, fino a quando l'animale non venga ritirato da persona a cui non sia fatto divieto di detenerlo. Le sanzioni sono applicate con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

Entrata in vigore

Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, per entrare in vigore alla scadenza di tale periodo.

REGOLAMENTO approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2010

- PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune dal **21/01/2010** per quindici giorni consecutivi.
- RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune dal **16/02/2010** per quindici giorni consecutivi.
- APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 in data 29/12/2016

Bovezzo, 13/01/2017
